

circ. n. 04/1588 del 26/10/1998

Oggetto: D.L.vo 9/7/1997 n.237

Con la nota a margine codesto Ministero emanava disposizioni in merito a quanto stabilito dalla normativa in oggetto, che ha modificato la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari

Ne è conseguito che taluni uffici giudiziari hanno restituito agli organi periferici della scrivente i richiesti atti esecutivi - notifiche di atti di precetto e atti di esecuzione mobiliare - adducendo la sopravvenuta incompetenza in ordine all'esecuzione dei crediti che a qualunque titolo questa Amministrazione possa vantare.

E' il caso di rappresentare che la normativa in oggetto non può trovare applicazione nei confronti dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato. La scrivente, infatti, sia pure incardinata nell'ambito del Ministero delle Finanze, non dipende né dal Dipartimento delle entrate, né da quello del Territorio ai quali si richiama l'art.1 del D.L.vo 237/97, nell'individuare le Amministrazioni Centrali ai cui uffici dipendenti si riferisce il Decreto Legislativo in argomento.

Gli Ispettorati Compartimentali dei Monopoli, inoltre, nell'ambito della propria competenza per quanto concerne i delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, provvedono, com'è noto, a curare le procedure di esecuzione, compresa la riscossione coattiva dei provvedimenti sanzionatori a carattere pecuniario. Si evidenzia, infatti, l'impossibilità per questa amministrazione di avvalersi del Servizio Centrale di riscossione - istituito con D.P.R. 23/1/1988 n.43 - per la tassatività dei crediti indicati nella normativa testè richiamata.

Per i suesposti motivi, si ritiene che, anche a seguito della normativa in oggetto, nulla sia innovato in ordine alla attività esecutiva che svolgono i predetti organi periferici di questa amministrazione; conseguentemente si prega codesto Ministero, qualora nulla osti, di voler impartire le disposizioni del caso, anche al fine di evitare la paralisi delle procedure esecutive seguite dagli Ispettorati dei Monopoli ed i conseguenti danni all'Erario.